



COMUNE DI CARNATE

COMUNE D'EUROPA

Tel. 039/62.88.21

Fax 039/67.00.35

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

Partita IVA 00758670962

Codice Fiscale 87001790150



C.a.p. 20866

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ECOLOGIA

Ordinanza n. 7 del 13/07/2017

OGGETTO: LIMITAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE

IL RESPONSABILE DI SETTORE

ACCERTATO CHE durante il periodo estivo si verifica un generale aumento dei consumi di acqua potabile, anche per fini non domestici, con conseguente diminuzione della dotazione idrica disponibile;

RITENUTO necessario assicurare una dotazione idrica che garantisca il fabbisogno potabile ed igienico minimo pro capite, contenendo i consumi non estremamente indispensabili;

RICHIAMATA la nota Prot. 0007007 del 31/05/2017 pervenuta dalla Società Brianzacque Srl, attuale gestore dell'acquedotto, con la quale si pone l'accento sull'esigenza di avviare campagne di sensibilizzazione finalizzate al risparmio nell'impiego dell'acqua, fino alla possibile riduzione o al limite interdizione, dell'erogazione per consumi idrici destinati ad usi e servizi non essenziali;

CONSIDERATO CHE:

- l'acqua estratta dal sottosuolo, in gran parte sottoposta a processi di potabilizzazione e distribuita dagli acquedotti pubblici è un bene prezioso e limitato che deve principalmente soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici alimentari e igienico sanitari;
- negli anni passati si è assistito ad un notevole incremento di consumi idrici estivi per usi non indispensabili, quali innaffiamento di giardini, superfici a verde e orti anche mediante l'uso di impianti automatici, nonché lavaggio di superfici scoperte, riempimento di piscine anche non fisse e lavaggi di autoveicoli;

CONSIDERATO indispensabile invitare la cittadinanza a fare un uso controllato dell'acqua, che costituisce un bene prezioso da salvaguardare;

RAVVISATA la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici alimentari e igienico sanitari delle comunità locali;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 16.06.2017 di limitazione dei consumi di acqua potabile;

RITENUTO di doverne modificare l'orario di divieto di consumo di acqua potabile per gli usi di carattere non strettamente potabile, igienico sanitario e domestico in modo che non sia troppo penalizzante per la popolazione anche a seguito del verificarsi di numerose precipitazioni che di fatto lo hanno reso troppo restrittivo;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. n. 112/98;

VISTO L'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000;

VISTI gli articoli n. 16-17-113-114 della Legge 24.11.1981, n. 689, in base ai quali la violazione alle ordinanze adottate dai Sindaci sulla base di disposizione di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

VIETA

DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE

di ogni anno con decorrenza immediata e fino a nuova ordinanza

L'utilizzo di acqua potabile per innaffiare orti e giardini, lavare autoveicoli (esclusi gli usi industriali e commerciali) e per tutti gli altri usi di carattere non strettamente potabile, igienico sanitario e domestico **dalle ore 8:00 ALLE ORE 21:00.**

AVVERTE

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà:

- **con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;**
- non è ammessa l'oblazione nel caso in cui la trasgressione abbia causato danni al Comune e/o a terzi e per le violazioni punite dal Codice Penale o leggi speciali;
- che il Corpo di Polizia Locale, gli agenti della Forza Pubblica vengono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza ed assicurarne il rispetto nei modi e nelle forme di legge;

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- inviata al Corpo di Polizia Locale;
- alla competente Stazione dei Carabinieri;
- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune e affissa con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale:

- entro 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
GHERARDI FABRIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)